

WORKERS BUYOUT

QUANDO I LAVORATORI SALVANO LE IMPRESE

Dr. Michele Pallini

Responsabile Ufficio Fiscale e Vigilanza Legacoop Umbria

09 NOVEMBRE 2023

IL QUADRO NORMATIVO E LE SPECIFICITA' DELLE COOPERATIVE WBO

DEFINIZIONE:

- ✓ Con il termine workers buyout si intendono le cooperative nate per iniziativa dei dipendenti che rilevano l'azienda – o un ramo di essa – e riescono in questo modo a mantenere un'attività produttiva, altrimenti destinata alla chiusura, e il proprio posto di lavoro
- ✓ Questo modello, può trovare attuazione non solo in casi di crisi aziendale o processi di ristrutturazione, ma anche a fronte di difficili ricambi generazionali nelle imprese familiari
- ✓ I processi di WBO che vanno a buon fine consentono di evitare la disoccupazione e, talvolta, di creare nuova occupazione; preservano ricchezza, professionalità e competenze; mantengono unità produttive sul territorio, al fine di sostenerne lo sviluppo

DALLA CRISI ALLA COOPERATIVA WBO

- ✓ Legacoop, supporta i lavoratori e futuri soci nella valutazione economica e sociale del progetto e, in caso di fattibilità, li accompagna nella costituzione della cooperativa, nel reperimento delle risorse finanziarie, e nel definire il percorso di trasferimento di beni e assets dalla vecchia azienda
- ✓ I lavoratori possono ottenere dall'Inps l'anticipazione in un'unica soluzione dell'indennità di disoccupazione «NASPI», beneficiando dell'esenzione ai fini Irpef, a condizione di re-investirla in qualità di socio lavoratore nel capitale sociale di una società cooperativa di lavoro
- ✓ In presenza di progetti di WBO meritevoli, intervengono gli investitori istituzionali (Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop e CFI, società partecipata e vigilata dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, al capitale di rischio della nuova realtà cooperativa in qualità di soci finanziatori

NORMATIVA

(L. 49 del 27/02/1985)

- ✓ La Legge Marcora - L. 49 del 27/02/1985 – ha istituito un Fondo destinato alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la formazione di imprese cooperative tra dipendenti di aziende in crisi. Il Fondo è attualmente gestito da CFI che, in qualità di investitore istituzionale, utilizza le risorse conferite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per finanziarie la crescita di imprese cooperative attraverso una combinazione di linee di intervento in capitale sociale e in capitale di debito. Destinatari dell'intervento sono piccole e medie imprese costituite nella forma di cooperativa di produzione e lavoro e cooperativa sociale.

(Art. 11 comma 2 D.L. 145/2013)

- ✓ Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura

(Art. 8 comma 1 D. Lgs 22/2015)

- ✓ Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni...dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

(Art. 1 - Comma 12 Legge 160/2019)

- ✓ La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

(Art. 1 - Comma 271 Legge 178/2020)

- ✓ Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

LO SCOPO MUTUALISTICO

LA VERIFICA PER IL POSSESSO DELLA MUTUALITA'

Art. 2512 c.c.

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in **ragione del tipo di scambio mutualistico**, quelle che:

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi
2. **si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci**
3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci

LA VERIFICA PER IL POSSESSO DELLA MUTUALITA'

Art. 2513 c.c.

punto 2 – cooperative di produzione e lavoro

La prevalenza (in via generale: lavoratori dipendenti) si misura su B9.

La cooperativa è prevalente se:

B9 costo del lavoro dei soci

(computate anche le altre forme lavoro inerenti lo scambio mutualistico in B7)

> 50%

B9 costo del lavoro totale

(computate anche le altre forme di lavoro aventi natura omogena rispetto a quelle dei soci in B7)

LA VERIFICA PER IL POSSESSO DELLA MUTUALITA'

Cooperative Sociali prevalenti di diritto:

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge n. 381/1991 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente” (art. 111 - septies, 1° c., disp. att. c.c).



Gli amministratori debbono comunque riportare in N.I. i dati economici inerenti gli scambi mutualistici posti in essere con i soci

Regimi derogatori della Prevalenza D.M. 30/12/2005:

Si applicano alle cooperative che per fattori oggettivi indipendenti dalla propria volontà non riuscirebbero a rispettare i criteri della prevalenza

DISCIPLINA DEL RISTORNO

DEFINIZIONE:

- ✓ Il Ristorno si configura come lo strumento tecnico che la cooperativa ha a disposizione per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa medesima

Nelle diverse tipologie di cooperative il ristorno assume connotazioni differenti:

1. Costituisce, il rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni acquistati nelle cooperative di utenza e consente in questo modo un risparmio di spesa
2. **Rappresenta un'integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni lavorative del socio nelle cooperative di produzione e lavoro**
3. Rappresenta un maggior compenso per i conferimenti effettuati dai soci nelle cooperative di conferimento di beni o servizi

DETERMINAZIONE DEL RISTORNO:

L'avanzo della gestione al quale andrà applicata la percentuale riferibile all'attività svolta con i soci, al fine di ottenere l'importo massimo erogabile ai soci a titolo di ristorno è così determinato:

- Rigo 21 Conto Economico

Variazioni in aumento:

- eventuali ristorni imputati a conto economico

Variazioni in diminuzione:

- eventuale D Rettifiche di valore di attività finanziarie del C.E. (solo se saldo positivo)
- eventuali Proventi straordinari del C.E.

= A) Avanzo di gestione rettificato

Avanzo di gestione generato dai soci: $A) \times \%$ di prevalenza relativo all'attività effettivamente svolta con/a favore dei soci

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE:

- ✓ In denaro che, per il socio della cooperativa di produzione e lavoro rappresenterà un incremento della retribuzione relativa al periodo di paga con riferimento al quale il ristorno viene attribuito, mentre per il socio della cooperativa di utenza configurerà una diminuzione del costo sostenuto per i beni/servizi ceduti/prestati dalla cooperativa;
- ✓ Mediante aumento del capitale sociale ad incremento delle quote/azioni possedute in qualità di “soci cooperatori”, anche in deroga all’art. 2525 c.c., nonché tramite emissione di azioni di partecipazione cooperativa di cui all’art. 5, L. n. 59/1992 (a.p.c.) o di azioni di socio sovventore di cui all’art. 4, L. n. 59/1992;
- ✓ Mediante emissione di strumenti finanziari

L’assemblea può stabilire anche che parte del monte complessivo del ristorno sia distribuito in forma liquida e parte in forma di aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.

TRATTAMENTO FISCALE:

Dalla modalità con cui viene erogato il ristorno discende anche il relativo trattamento fiscale in capo al socio percettore.

➤ **Attribuzione in denaro:**

La distribuzione monetaria ai soci dei ristorni è sottoposta a tassazione in capo ai soci, sulla base della tipologia di reddito assunta dal ristorno

➤ **Aumento di capitale sociale:**

Il ristorno, in tal caso, non costituisce reddito per il socio, fino al momento della restituzione.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL RISTORNO NELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO:

Il ristorno attribuito (sia erogato in forma liquida che attribuito in aumento di capitale sociale) ai soci con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato non è soggetto a contribuzione INPS (sia per i contributi a carico del datore di lavoro che del lavoratore), ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 142 del 3.4.2001

ART. 1 - COMMI 42 E 43 LEGGE 178/2020

FACOLTÀ DI IMMEDIATO ASSOGGETTAMENTO RITENUTA DEL 12,50%

- Delle somme destinate, a titolo di ristorno, ad aumento del capitale sociale
- Previa deliberazione dell'assemblea, che si ritiene vincolante per tutti i soci
- All'atto della loro attribuzione a capitale sociale

Sono esclusi da tale disciplina:

- I soci diversi dalle persone fisiche
- I soci imprenditori individuali di cui all'art. 65, c. 1 del Tuir;
- I soci detentori di partecipazione qualificata ex art. 67, c. 1, lett. c) del Tuir (diritto di voto superiore al 20%, partecipazione al capitale superiore al 25%)

PRESTITO SOCIALE DELLE COOPERATIVE

NORMATIVA

- **Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB** (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) – art. 11, che disciplina la *raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche*, nonché i successivi art. 130 e 131, che dettano le sanzioni applicabili in caso di attività svolte abusivamente.
- **Deliberazione CICR del 19 luglio 2005, n. 1058, come integrata e modificata dalla successiva Deliberazione CICR del 22 febbraio 2006** recante *”Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche”*.
- **Regolamento Banca d’Italia 8 novembre 2016.**
- **Legge 27 dicembre 2017, n. 205 –cd. «Legge di Bilancio 2018».**

1. Il prestito sociale deve essere raccolto dalla cooperativa esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;
2. Non devono essere superati, per ciascun socio, i seguenti limiti: (triennio 22-24)
 - **38.081,88 euro**
 - **76.163,77 euro** (per i soci delle cooperative di produzione lavoro, agricole di conferimento ed edilizie di abitazione)
3. Gli interessi corrisposti non devono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi maggiorati di 2,5 punti percentuali
4. Gli interessi corrisposti ai soci finanziatori persone fisiche sono indeducibili per la parte che eccede l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali, aumentata dello 0,90%.

PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA 8 NOVEMBRE 2016

In data 8 novembre 2016, Banca d'Italia ha emanato un nuovo provvedimento, in cui sono fornite nuove istruzioni in tema di Prestito Sociale. In particolare, in tema di:

- ✓ **divieto di rimborso a vista del prestito;**
- ✓ **definizione del patrimonio su cui calcolare il limite max complessivo;**
- ✓ **ulteriori obblighi informativi.**

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017, con effetto, per quanto concerne gli obblighi informativi e la definizione di patrimonio, già sul bilancio relativo all'esercizio 2016

PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA 8 NOVEMBRE 2016

Il prestito sociale non è raccolta di risparmio tra il pubblico, è uno strumento col quale i soci finanziano la cooperativa



DIVIETO DI RIMBORSO «A VISTA» MAGGIOR RIGORE NEL RISPETTO DEL PREAVVISO DI 24 ORE PER LA RESTITUZIONE (PARZIALE O TOTALE) DEL PRESTITO

Molti Regolamenti prevedevano già il divieto di restituzione «a vista», ma anche la facoltà di rimborsare il socio prima delle 24 ore.

N.B.: Tale facoltà non è più possibile!



E' necessario adottare procedure che permettano al socio di «prenotare» la restituzione delle somme prestate almeno 24 ore prima del ritiro.

IL DIVIETO E I CONSEGUENTI OBBLIGHI RIGUARDANO TUTTE LE COOPERATIVE

INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

A seguito delle nuove istruzioni fornite da Banca d'Italia, le cooperative con più di 50 soci devono fornire informazioni obbligatorie minime nella Nota Integrativa al bilancio.

In particolare, in Nota Integrativa deve essere evidenziato:

- ✓ l'ammontare della raccolta del Prestito Sociale alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- ✓ qualora la società raccolga Prestito Sociale per un importo superiore al triplo del Patrimonio indicazione forme di garanzia (Coordinamento con la Legge di bilancio 2018 che stabilisce a regime il limite del triplo del PN) ;
- ✓ qualora non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del Patrimonio rettificato per tener conto degli effetti di operazioni con società partecipate.

INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

Un indice di struttura finanziaria, dato dal seguente rapporto:

PATRIMONIO + DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE

ATTIVO IMMOBILIZZATO

Accompagnato dalla seguente dicitura:

« Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario, dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società»

TASSAZIONE

PRINCIPALI NORME FISCALI IRES

- ❑ Art. 12 L. 16.12.1977, n. 904 (detassazione utile destinato a riserva indivisibile, come contratto dall'art. 1, commi 460 - coop prevalenti- e 464 -coop non prevalenti- legge 30.12.2004, n. 311, da ultimo ulteriormente modificato da art. 2, commi da 36-bis a 36-quater del D.L. n. 138 del 13.8.2011)

- ❑ Art. 21, c. 10, L. 27.12.1997, n. 449 (eliminazione effetto imposta su imposta)

- ❑ Art. 11 DPR 29.9.1973, n. 601 (cooperative di produzione e lavoro)

- ❑ Art. 12 DPR 29.9.1973, n. 601 (ristorni deducibili dal reddito)

- ❑ Art. 6 c.1 D.L. 15.4.2002 n. 63 (come modificato dal D.L. n. 138/2011 che dispone in merito alla tassazione 10% utili destinati riserva legale)

Tipologia	10% quota utili a riserva legale tassata (art. 6, c.1, D.L. 63/02)	Quota minima tassata su totale utili netti (art.1, c. da 460 a 464, L. 311/04)	Totale utili tassati IMPOSTA 24%	Totale utili detassati
Agricole	3%	20%	23% (1) 5.52	77%
Consumo	3%	65%	68% 16.32	32%
Sociali	3%	0	3% (2) 0.72	97%
Produzione E Lavoro,	3%	40%	43% 10.32	57%
Banche di Credito coop.	7%	27%	34% 8.16	66%

1) 20% per le coop. agricole a cui si applica l'art. 10, del DPR 601/1973

2) 0 o 1,5% per le coop sociali a cui si applica l'art. 11 DPR 601/1973

TASSAZIONE COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO

UTILE CIVILISTICO	1000	
UTILE DETASSATO (27% RIS. LEGALE – 3 % FONDI – 27 % RIS. IND)	570 -	(57% di 1000)
VAR. IN AUMENTO ART 83 TUIR	100 +	
REDDITO IMPONIBILE	530	
IRES 24%	127,2	
MODELLO UNICO		
UTILE NETTO	872,8	
VAR. IN AUMENTO ART 83 TUIR	100 +	
VAR. IN AUMENTO PER IRES	127,2 +	
VAR. IN DIMINUIZIONE ART. 12 LEGGE 904/1977	497,5 -	(57% di 872,8)
VAR. IN DIMINUIZIONE PER IMPOSTE Art 21 C. 10 L 449/1997	72,5 -	(57% di 127,2)
REDDITO IMPONIBILE	530	
IRES 24%	127,2	

**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE**